

TRIBUNALE DI BARI, SENTENZA DEL 14 MARZO 2007 N. 706

Tribunale di Bari sezione IV , 14/03/2007 n. 706

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE QUARTA CIVILE

in persona del dr. Michele Monteleone, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3299 dell'anno 1998,

TRA

Nike s.n.c. di D. M. C, in persona del Sig. L. D. M.

- attrice -

CONTRO

Computer e consulenza srl,

All'udienza del 5.12.2006, la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 maggio 1998 la Nike s.n.c. di D. M. C, evocava in giudizio la Computer e consulenza S.r.l.. per sentirla condannare al risarcimento dei danni a titolo di danno emergente e lucro cessante per l'illegittimo utilizzo del software FARMAX, nonché dei suoi cloni SYSFARM e SYSFAR e FARMAUP.

Premetteva, infatti, l'attrice di essere proprietaria dei detti programmi e deduceva di aver, quindi, subito a causa della loro utilizzazione da parte della convenuta notevoli danni.

Si costituiva in giudizio la Computer e consulenza S.r.l. contestando nel merito la pretesa azionata, e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità nonchè per il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale offerta dalle parti e tramite l'assunzione di prova per testi; ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva riservata all'udienza del 5.12.2006 sulle conclusioni precisate da entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va disattesa.

Gli elementi documentali acquisiti nel corso del giudizio hanno, infatti confermato l'insussistenza di responsabilità a carico della convenuta.

Va preliminarmente osservato che le vicende per cui è causa sono state oggetto di un giudizio penale conclusosi con sentenza n. 66/2003 del 30.04.2003 resa dalla Corte di Appello di Bari, I Sez. Pen, non impugnata e quindi passata in giudicato che ha assolto i sigg.ri D. C. V., C. D., K. R., P. G., P. F. e R. M. - soci dell'odierna concludente -, per i reati loro contestati, con formula piena perchè il fatto non sussiste.

I suddetti soci erano stati imputati di essersi impossessati di hardware e software della Nike Informatica S.r.l. - oltre che di altro materiale informatico appartenente a quest'ultima -, nonchè dei file sorgenti della procedura FarmaX e dei programmi dalla stessa gestiti, in uno, altresì, ai dischetti contenenti la contabilità della Nike.

I predetti soci erano, altresì, stati imputati del reato di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs 518/1992 (attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) per aver, a fini di lucro, abusivamente duplicato i programmi, già distribuiti dalla Nike Informatica, cedendoli in locazione e/o alienandoli a terzi.

Orbene, la richiesta risarcitoria formulata da parte attrice rinviene, in punto di an debeatur dai contestati illeciti penali per i quali i soci della Computer Consulenza S.r.l., come visto, sono stati assolti, con conseguenziale assenza di responsabilità in capo agli stessi anche da un punto di vista civile. A tale proposito va altresì aggiunto che dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Bari, emerge che la stessa, pur accertando l'intervenuta prescrizione dei reati contestati agli appellanti, ha ritenuto, comunque, di doversi pronunciare nel merito, risultando dagli atti l'insussistenza del fatto costituente il reato contestato ed assolvendo, così, con formula piena tutti gli imputati. In punto di diritto è sufficiente a questo punto richiamare il dettato normativo di cui all'art. 652 c.p.p.: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Nel corso del procedimento penale, è emerso che il programma FARMAX è stato ideato e sviluppato dal Dott. K., con il successivo supporto tecnico del Sig. C., entrambi analisti/programmatori di software. Si legge, infatti, nella pronuncia della Corte di Appello di Bari: ... emerge con chiarezza che il K...sia da considerare l'autore del programma Farmax, quantomeno nella sua prima ideazione e realizzazione (in forma sorgente ed eseguibile); programma che, ovviamente, è stato poi sviluppato ed ampliato da lui stesso, con l'apporto di idee di tutti i partecipanti all'impresa, ed anche (e soprattutto) della clientela, che rappresentava le esigenze professionali a cui si dovevano adeguare le funzionalità del software.. .

Ed ancora, la stessa Corte, essendo il K. autore del software e, quindi, dei sorgenti, ha evidenziato che quest'ultimo aveva il legittimo possesso e la disponibilità (di fatto e giuridica) dei sorgenti e poteva quindi riutilizzarli nella maniera ritenuta più opportuna, senza che in tale riutilizzo potesse ravvisarsi alcuna indebita duplicazione, non risultando, peraltro, dagli atti, che il suddetto programmatore avesse ceduto alla Nike ogni diritto di utilizzazione esclusiva non solo del programma realizzato, ma anche dei suoi sorgenti, che restano invece normalmente nel patrimonio del programmatore che li crea, il quale ben può, secondo la normativa di cui al D.lgs 518/1992, riutilizzarli per creare altri programmi.

Peraltro, proprio l'art. 2 della su richiamata normativa, precisa che oggetto della tutela sono appunto i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano

esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la programmazione del programma stesso .

Da ciò si deduce che il diritto d'autore, in ordine ai programmi per computer non preclude a colui che carpisce l'idea posta alla base di un software, di scrivere programmi simili, variando le procedure di sviluppo dello stesso.

Alla luce di quanto su evidenziato, pertanto, non può dubitarsi della liceità della condotta posta in essere dall'odierna società convenuta - e, quindi, dal Dott. K. quale analista/programmatore della stessa, sulla scorta del fatto che i programmi simili oggetto dell'odierno contendere sono stati ideati, sviluppati e programmati dalla stessa persona.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice dunque, può affermarsi che il D. M., non fosse nè l'autore, nè il proprietario del software per cui è causa.

Del resto per completezza di trattazione le tesi affermate in sede penale hanno trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie del presente giudizio. I testi escussi nel corso dell'espletata prova testimoniale hanno, infatti, tutti dichiarato che ideatore del software per cui è causa fosse il dott. K., unitamente al Sig. C. - confermando le mansioni rivestite da quest'ultimi quali esperti analisti-programmatori - e che i programmi sviluppati dai suddetti non costituivano cloni del programma Farmax.

In particolare, il teste Sig. G. D. ha confermato che il D. M. non soltanto si era appropriato di un software ideato e creato dal Dott. K., ma aveva, altresì, diffuso notizie false in ordine ad un probabile fallimento della società Nike Informatica S.r.l.;

lo stesso testimone, inoltre, riferiva che il programma SYSFAR, commercializzato dall'odierna società concludente, non era un clone del programma per elaboratore per cui è causa, ma un applicativo ...riscritto dalle stesse persone che hanno scritto il programma precedente venduto dalla Nike...

Parimenti il teste Sig.ra D. N. E., escusso all'udienza del 17.06.2003, ha confermato che gli autori del programma FARMAX erano esclusivamente i Sigg.ri C. e K., specificando, altresì, che quest'ultimo all'interno della Nike informatica s.r.l, esperto analista, si occupava della creazione di programmi e software; lo stesso teste ha dichiarato, inoltre, che il D. M., pur essendo formalmente amministratore della ridetta società ... non svolgeva alcun'altra funzione.. all'interno della stessa.

Alla luce delle dette risultanze istruttorie, quindi, non v'è dubbio che la paternità del software FARMAX sia attribuibile unicamente al Dott. K. ed al Sig. C. e che i programmi successivamente da questi ideati e realizzati, non costituiscono cloni del software oggetto dell'odierno contenzioso, bensì legittime evoluzioni e riscritture di un progetto ideato originariamente dagli stessi. Non può, dunque, esservi dubbio sulla legittimità dell'utilizzo e della commercializzazione dei software SYSFAR e FARMUP da parte della Computer Consulting S.r.l..

Alla luce dei motivi che precedono la domanda quindi va disattesa. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 15.05.1998 dalla Nike s.n.c. di D. M. C. nei confronti della Computer e consulenza s.r.l., disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione la rigetta e condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali che liquida in € 8.750,00 di cui € 5.000,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Bari il 13 marzo 2007.

Giudice Michele Monteleone

14/03/2007

Angelo Orofino - ML Csig